



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n. 82 del 05/05/2021

Oggetto: Affidamento del servizio di sgombero neve sulle strade comunali. Approvazione disciplinare d'incarico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7/19 del 31/12/2019 con cui sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del Settore Tecnico del Comune di Sassofeltrio;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4/20 del 31/12/2020 con cui sono state prorogate alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del Settore Tecnico del Comune di Sassofeltrio;

PREMESSO che nel periodo invernale, è necessario provvedere ad assicurare il servizio di sgombero neve, al fine di garantire le condizioni di percorribilità e di sicurezza sulle strade comunali;

DATO ATTO che in data 31 dicembre 2021 l'affidamento del servizio di sgombero neve, affidato alla ditta Franci Annibale con determina n. 109 del 03 dicembre 2018, termina;

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del servizio;

ATTESO CHE l'importo presunto per l'esecuzione del servizio è di € 4.700,00 annui compreso iva, (facendo riferimento all'ultima annualità) e che si ritiene opportuno stipulare un contratto biennale per garantire appunto la continuità del servizio e snellimento delle procedure amministrative, cosicché l'importo relativo al servizio, calcolato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/16, ammonta a complessivi € 9.400,00 compreso iva;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/16, il quale dispone che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, si può procedere con l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

RITENUTO opportuno, attesa la natura delle prestazioni, affidare il servizio a ditte locali per permettere rapidità d'intervento e continuità del servizio;

VISTA la deliberazione G. C. n. 20 del 06/03/2021 ad oggetto :” Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000)” con la quale è stata assegnata, per le annualità 2021, 2022 e 2023 la somma di € 4.700,00 per ciascun anno per lo scopo;

RITENUTO necessario attivare le procedure dell'affidamento in conformità alle vigenti disposizioni legislative, previa adozione di apposita determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e

autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;

CONSIDERATO che, in ragione dell'importo dei lavori si tratta di una gara di lavori/servizi sotto soglia

comunitaria di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede, al comma 2, lett. a), che l'affidamento dei lavori/servizi in oggetto avvenga mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all'appalto in oggetto in quanto, come già detto, l'importo complessivo dei lavori/servizi in appalto, I.V.A. esclusa, è inferiore alla soglia di €. 40.000,00) nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché i lavori/servizi possano essere affidati direttamente ad un operatore economico in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori stessi, da individuare da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei principi generali di aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali da giustificare l'affidamento diretto del relativo contratto: necessità di servizio sgombero neve;

VISTI l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base ai quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

PRECISATO che:

- il fine che l'amministrazione intende perseguire è quello di garantire, con il contratto, un maggior controllo del territorio al fine di prevenire gli atti delinquenti;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori/servizi;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia della fornitura ed a quanto sopra espresso.
- per la scelta del contraente si è optato per la ditta Franci Annibale di Sassofeltrio, che da un'indagine di mercato è risultata adeguata;

SPECIFICATO che a seguito dell'affidamento del servizio di cui in oggetto, si ritiene di dover stipulare apposito contratto che alla presente viene allegato;

RIBADITA:

- l'estrema specificità delle prestazioni e delle lavorazioni in parola per l'impegno di personale specializzato e di alta professionalità ed esperienza;

DATO ATTO che la ditta Franci Annibale di Sassofeltrio si è resa disponibile;

DATO ATTO, che la ditta Franci Annibale di Sassofeltrio, è in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti per l'affidamento del servizio;

CONSIDERATO che non è necessario procedere all'affidamento attraverso il MEPA;

DATO ATTO che il servizio è finanziato con somme a carico del bilancio comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;

VISTO il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;

DATO ATTO che con determina n. 50 del 18/03/2021 è stata impegnata la somma di € 4.700,00 per lo sgombero neve relativa all'anno 2021 e che per tale anno è già garantito il servizio affidato condetermina n. 109 del 03/12/2018;

VISTA la delibera di G.M. n. 32 del 04/05/2021 con la quale si demanda al Responsabile del Settore Tecnico l'affidamento del servizio sgombero neve con la stipula di un contratto biennale con una ditta

Specializzata;

CONSIDERATO che nella stessa delibera di G.M. n. 32 del 04/05/2021 si dà atto che per le annualità 2022 e 2023 la somma di € 4.700,00 già assegnata con delibera n. 20 del 06/03/2021 verrà annualmente impegnata;

VISTO il disciplinare d'incarico, alla presente allegato;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale;
2. di affidare il servizio di sgombero neve sulle strade comunali per il periodo 01 gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, alla ditta Franci Annibale di Sassofeltrio;
3. di stabilire ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:
 - il fine che l'amministrazione intende perseguire è quello di garantire, con il contratto, un maggior controllo del territorio al fine di prevenire gli atti delinquenti;
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio;
 - a seguito dell'affidamento dei lavori/servizi di cui in oggetto, si ritiene di dover stipulare apposito contratto;
 - le clausole ritenute essenziali sono contenute nel disciplinare d'incarico;
 - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia del lavoro ed a quanto sopra espresso.
4. di dare atto che l'importo di € 4.700,00 annuo, omnicomprendente, assegnato con delibera n. 20 del 06/03/2021 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000) " , per gli anni 2022 e 2023, relativo allo sgombero neve sarà debitamente impegnato ogni anno;
5. di dare atto che l'importo presunto del servizio di € 4.700,00 annui compreso iva, verrà contabilizzato come segue:
 - le ore effettivamente impiegate dalla ditta in ragione della tariffa oraria di € 75,00 oltre IVA di legge;
 - € 2.000,00 più iva di legge per fermo macchina (due veicoli);
6. di approvare il disciplinare d'incarico allegato alla presente determinazione;
7. di dare immediata esecuzione alla presente e di pubblicarla all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

8. di essere Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 07.08.1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l’Ufficio Tecnico.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Adalgisa Arcangeli

Parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Lì,

Il Responsabile del Settore Contabile
Bartolacci dott.ssa M. Silvia

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI

Art. 1) Oggetto del disciplinare

Il disciplinare ha per oggetto il servizio relativo allo sgombero neve sulle strade comunali, con l'utilizzo di automezzi adeguati, di proprietà della ditta affidataria.

Dovrà essere garantito per tutto l'arco dell'affidamento, in qualsivoglia orario della giornata e quindi in orario sia diurno che notturno/festivo.

Nel caso di notturno/festivo, non dà diritto ad avanzare eccezioni o pretesto di maggior compensi.

Art. 2) Durata dell'affidamento

L'affidamento del servizio ha durata triennale, dal **01 gennaio 2022** al **31 dicembre 2023**.

Art. 3) Numero minimo mezzi richiesti

Sono richiesti n. 2 (due) mezzi per i quali verrà riconosciuto il canone di **fermo macchina** (disponibilità del mezzo e reperibilità).

Art. 4) Obbligo di intervento

La ditta si deve rendere reperibile alla chiamata.

E' obbligata a procedere con le operazioni di sgombero neve entro 60 minuti dalla chiamata.

La ditta può iniziare il servizio di sua iniziativa appena la neve è tale da rendere difficoltosa la viabilità.

Art. 5) Idoneità veicoli

Gli autoveicoli, le macchine agricole e le macchine operatrici impiegate negli interventi devono essere perfettamente funzionanti, dichiarati idonei alla circolazione nel loro assetto operativo dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed essere regolarmente revisionati.

Art. 6) Importo d'appalto

La particolare natura del servizio legato all'andamento delle condizioni climatiche rende non definibile l'ammontare contrattuale.

Conseguentemente l'importo complessivo presunto dell'affidamento è di € 4.700,00 annui, compreso iva, (facendo riferimento all'ultima annualità) e potrà di conseguenza variare in aumento o in diminuzione, senza che si abbia diritto ad ulteriori compensi se non quelli stabiliti con il presente disciplinare, suddiviso come segue:

- € 2.000,00 più iva di legge alla ditta per fermo macchina (n. 2 veicoli), non soggetti ad adeguamento istat, da pagarsi indipendentemente dallo svolgimento delle prestazioni secondo le modalità di cui agli articoli che seguono;
- Il restante importo secondo le tariffe di cui all'art. 7.

Art. 7) Tariffe

Le prestazioni vengono compensate ad ore, per un importo di €/h uguale a 75,00 (settantacinque) oltre iva di legge, soggetto ad adeguamento istat.

La tariffa comprende ogni compenso necessario per la fornitura dei veicoli nell'allestimento minimo necessario, con tutti i dispositivi in perfetta efficienza e funzionalità, operativi sulle strade comprese nella zona di intervento, compreso il conducente, i viaggi di trasferimento, i carburanti e lubrificanti necessari.

Art. 8) Responsabilità del servizio

La responsabilità per danni a persone e cose che possono derivare dall'espletamento del servizio, rimane propria della ditta affidataria, la quale dovrà coprire il rischio con polizza assicurativa, adeguata al servizio stesso.

L'Amministrazione comunale nonché il proprio personale addetto, è sollevato sin d'ora da ogni responsabilità.

Art. 9) Penalità

La ditta, a seguito di avviso anche telefonico, dovrà recarsi sul posto concordato come da condizioni stabilite all'art. 4.

Per ogni ora di ritardo o frazione di essa, verrà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta).

Art. 10) Contabilità e liquidazioni delle prestazioni

Per le prestazioni effettuate dovrà presentare regolare fattura.

Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione della fattura al protocollo, previa verifica della regolarità e della qualità della prestazione da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico e acquisizione telematica del Durc secondo le disposizioni di legge.

La suddetta verifica deve avvenire entro 30 giorni dall'adempimento, termine durante il quale l'inesattezza della prestazione potrà essere opposta.

Il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione. In caso di ritardo da parte dell'Ente nell'adempimento della prestazione pecuniaria, si applicheranno gli interessi legali nella misura prevista dal codice civili. La ditta si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine comunicano il c/c dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale effettuare i relativi pagamenti nonché le persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

L'incarico si risolve automaticamente di diritto nel caso in cui le relative transazioni vengano effettuate senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Per quanto riguarda l'importo relativo al diritto di chiamata di cui all'art. 6, verrà liquidato in un'unica soluzione alla fine di ogni anno di validità del contratto.

Art. 11) Arbitrato

Tutte le controversie fra l'Amministrazione e l'affidatario, così durante l'esecuzione dei servizi, che non si siano potute definire in via d'accordo bonario, nei modi di cui all'art. 240 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno definite dal giudizio di tre arbitri, rinunciando espressamente le parti alla facoltà di escludere la competenza arbitrale e secondo i disposti di cui all'art. 241 del medesimo D.Lgs.

Art. 12) Subappalto

E' vietato all'affidatario cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, senza previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione, sotto pena dell'immediata rescissione del contratto, salvi restando i diritti della stazione appaltante alla refusione di ogni conseguente maggior danno e spesa.

Sassofeltrio,

Firma per accettazione
Franci Annibale

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Adalgisa Arcangeli